

LAURA LODDO

Università di Pisa

ORCID: 0000-0002-2476-4924

laura.loddo@cfs.unipi.it

Considerazioni su *isotimia* e cittadinanza in alcuni decreti tessalici*

Reflections on *isotimia* and citizenship in some Thessalian decrees

Abstract

This paper aims to reflect on the significance of the concession of *isotimia*, literally “equality of rights”, and its association with the epigraphic formula *pathontessi kai drasantessi* (abbreviated hereafter as *path-/dras-*) in Thessalian decrees, and to explore its relationship with other honors granted to foreign benefactors, particularly citizenship. The first part of the essay focuses on identifying and analyzing documents where *isotimia* appears alongside the *path-/dras-* formula. The second part extends the investigation to literary and epigraphic documents deemed useful for clarifying the value of *isotimia*. The conclusion drawn is that *isotimia* is not entirely synonymous with citizenship, which encompasses it, but rather represents an attribute of it. *Isotimia* explicitly articulates a prerogative that is inherently implied in naturalization, namely the ability for naturalized citizens to share rights that belong to native citizens. When combined with the *path-/dras-* formula, *isotimia* delineates the equality of rights from both an active perspective (holding public office) and a passive one (submitting to the authority of magistrates).

Obiettivo dell’articolo è di riflettere sul significato della concessione dell’*isotimia*, che vale letteralmente “uguaglianza di diritti”, e della sua associazione con la

* Questo saggio è stato realizzato nell’ambito del Progetto PRIN - bando 2020 - “Sharing in the Community: Citizenship and Society in the Greek World (VII-II Century B.C.)”. Un sentito ringraziamento ad Elena Langella per l’aiuto prezioso con il dialetto tessalico e lo scambio scientifico, a Ben Gray per alcuni importanti consigli bibliografici e ai revisori per le osservazioni critiche e i suggerimenti.

formula epigrafica *pathontessi kai drasantessi* (di seguito abbreviata in *path-/dras-*) nei decreti tessalici, e di esplorare il suo rapporto con altri onori concessi a benefattori stranieri, in particolare la cittadinanza. La prima parte del saggio si concentra sull'identificazione e l'analisi dei documenti in cui l'*isotimia* compare insieme alla formula *path-/dras-*. La seconda parte dell'articolo estende l'indagine ai documenti letterari ed epigrafici ritenuti utili per chiarire il valore dell'*isotimia*. La conclusione che se ne trae è che l'*isotimia* non è del tutto sinonimo di cittadinanza (nozione che la comprende), ma ne rappresenta piuttosto un attributo. L'*isotimia* rende esplicita una prerogativa che è intrinsecamente implicita nella naturalizzazione, ossia la possibilità per i cittadini naturalizzati di condividere i diritti che appartengono ai cittadini autoctoni. Combinata con la formula *path-/dras-*, l'*isotimia* indica l'uguaglianza dei diritti sia dal punto di vista attivo (ricoprire cariche pubbliche) sia da quello passivo (sottomettersi all'autorità dei magistrati).

Keywords: Ancient History, Thessaly, Greek Epigraphy, Citizenship, Honorary Decrees.

Parole chiave: Storia antica, Tessaglia, Epigrafia greca, Cittadinanza, Decreti onorari.

1. Introduzione

In un recente contributo, apparso negli atti del quinto colloquio di dialettologia greca, García Ramón, Helly e Tziafálias hanno pubblicato alcune iscrizioni inedite concernenti Mopsion, rinvenute nel corso degli scavi condotti in quest'area da Tziafálias¹. Mopsion era una polis della Tessaglia, facente parte della tetradè della Pelasgiotide, ma la sua esatta ubicazione è dibattuta². Il *corpusculum* delle nuove iscrizioni mopsie consta di 17 documenti: 9 decreti, 8 in dialetto tessalico e uno in *koinè*, e 8 dediche, la metà delle

¹García Ramón – Helly – Tziafálias 2007.

² Steph. Byz. s.v. Μόψιον. Se inizialmente Stählin 1924, 89 aveva individuato i resti di Mopsion nelle rovine di Drachmani, in seguito ha localizzato la città nel villaggio di Gyrtoni (Stählin 1933). Il dato potrebbe essere confermato dal rinvenimento di un corpuscolo di iscrizioni, concernenti la polis di Mopsion a Gyrtoni, da parte di Tziafálias, su cui vd. García Ramón – Helly – Tziafálias 2007. Di contro, sulla base del fatto che nel resoconto di Livio sulla spedizione di Perseo in Tessaglia nel corso della terza guerra macedonica (171 a.C.) manca qualsiasi indicazione a Mopsion, Helly (1999, 102 ss.; 2000, 51-52; 2007, 134) ha preferito individuare la città in un insediamento antico nella gola di Rhodia, a nord di Larisa.

quali in tessalico³. Gli editori, in linea con l'interesse che anima il volume, hanno offerto un accurato commento delle caratteristiche linguistiche dei documenti, soffermandosi sugli aspetti fonetici, morfologici, semantici e sintattici. Tuttavia, non manca una certa attenzione agli aspetti formulari dei testi in questione, studiati essenzialmente nella loro dimensione fraseologica: è opinione degli autori che le formule studiate riflettono non tanto caratteristiche specifiche di un'area dialettale o elementi della *koinè*, ma schemi sopradialettali, perché condivisi tra *koinè* e dialetti e non limitati a una sola area dialettale⁴. Alcune di queste formule, tuttavia, sono notevoli non solo sotto il profilo linguistico, ma rivestono un certo interesse anche per lo storico delle istituzioni politiche. Ci si riferisce, in particolare, ad alcune formule presenti in un corpuscolo di decreti onorari mopsi, emanati probabilmente a vantaggio di cittadini stranieri. Si tratta, in primo luogo, del conferimento della *ισοτιμία*, onore che ricorre tanto nella tradizione letteraria quanto nella documentazione epigrafica della Tessaglia, e della formula *καὶ παθόντεσσι καὶ δρασάντεσσι* (d'ora in poi abbreviata in *path-/dras-*), che compare solo in ambito tessalico, ma non esclusivamente a Mopsion.

L'analisi del significato di *ισοτιμία* e della formula ad essa associata non è stata oggetto finora di una trattazione specifica, sebbene riflessioni utili si incontrino nel contesto di commenti puntuali ad occorrenze del termine e della formula *path-/dras-*. Finora l'*isotimia* e la formula ad essa associata sono state spiegate come sinonimo di *politeia* o *isopoliteia*⁵ o come il diritto di assumere cariche pubbliche e il dovere di esercitarle se eletti o la concessione del diritto di voto attivo e passivo⁶. L'*isotimia* è stata anche definita

³ Fatta eccezione per sporadici riferimenti nella tradizione letteraria (Hieron. *FGrHist/BNJ* 154 F 17 *apud* Strab. 9.5.22; Liv. 42.61.10 e 67.1; Strab. 9.5.20; Steph. Byz. s.v. Μόψιον, cfr. Decourt – Nielsen – Helly 2004, 698), le informazioni su Mopsion provengono dalle iscrizioni: *IG IX 2*, 1056-1073 a cui si devono aggiungere le *dedicationes* e i *tituli sepulcrales* raccolti da McDevitt 1970, 87-89 (sono i nr. 643-667). Si veda tuttavia Helly (1987, 192), che attribuisce a Mopsion solo *IG IX 2*, 1056, dove effettivamente si legge ἡ πόλις Μοψείου come ente deliberante alla l. 2 e *IG IX 2* 223 (decreto di *prosenia* non datato). Due stele funerarie sono edite da Doulgeri-Indzesiloglou 2000, 59-61. A tutto ciò si aggiungano, naturalmente, i decreti inediti di Mopsion, per i quali vd. García Ramón – Helly – Tziáfalias 2007.

⁴ García Ramón – Helly – Tziáfalias 2007, 81-87; García Ramón 2020, 318-319. Sul rapporto tra dialetto e *koiné* in Tessaglia si veda ora Aston 2024, 11-18.

⁵ Axenidis 1949, 157-158. Ma le considera prerogative distinte Parmeggiani 2004, che analizza tuttavia solo le occorrenze letterarie del termine.

⁶ Habicht 1970, 141.

in negativo come un onore che non include l'accesso alle magistrature e ai sacerdoti, diritto questo che sarebbe concesso mediante una formula specifica⁷. Quando riferita all'ambito della *syngheneia*, come in *SEG* 36.548, *isotimia* implicherebbe la prerogativa di sacrificare per la divinità e di introdurre nuovi membri nella fratria⁸.

L'obiettivo dell'articolo è riflettere sul significato della concessione dell'*isotimia* e della formula epigrafica *path-/dras-*, spesso a lei associata nei decreti tessalici, e sulla sua relazione con gli altri onori concessi a benefattori stranieri, in particolar modo con la cittadinanza. A questo scopo, la prima parte del saggio è dedicata all'individuazione e all'analisi dei documenti in cui l'*isotimia* e l'aggettivo *isotimos* compaiono in concomitanza con la suddetta formula *path-/dras-*. Nella seconda parte del saggio l'indagine viene estesa a documenti letterari ed epigrafici che si ritengono utili a chiarire il valore dell'*isotimia*. Si conclude che l'*isotimia* non è perfettamente sovrapponibile alla *politeia*, che la ingloba, ma ne rappresenta un attributo. Essa rende esplicita una prerogativa di per sé già implicita nella naturalizzazione, vale a dire la possibilità per il cittadino naturalizzato di condividere prerogative che appartengono ai cittadini di nascita. Spesso in combinazione con la formula *path-/dras-*, l'*isotimia* precisa l'uguaglianza di diritti in una prospettiva attiva (l'esercitare cariche pubbliche) e passiva (sottoporsi all'autorità dei magistrati).

2. I decreti

2.1. IG IX 2, 513

Decreto onorario proveniente da Larisa e datato al III secolo a.C.⁹ Benché mutilo della parte iniziale, il senso generale della deliberazione risulta tutto sommato chiaro. Si ricava che il decreto concedeva a non noti destinatari una serie di onori, tra i quali è possibile ipotizzare la cittadinanza. Anche in assenza della formula di concessione e del termine *politeia*, alcuni ele-

⁷ Mili 2014, 74, che fa riferimento al diritto esplicito di esercitare i *taga* e i *leitoreia*.

⁸ Zelnick-Abramovitz 1998, 118. *Contra* Moretti 1976 (*ISE* II, n. 97), 67, secondo cui l'*isotimia* qui menzionata sarebbe del tutto sovrapponibile a quella che si ritrova nei decreti delle *poleis* tessaliche. Cfr. *ultra* p. 251.

⁹ Non si sono elementi per stabilire se il decreto appartenga al periodo precedente al rinnovamento del *koinon* nel 196 a.C. Cfr. Habicht 1970, 139.

menti permettono di affermarlo: in primo luogo, il riferimento all'*isotimia* in connessione con la *politeia* (l. 2); in secondo luogo, la clausola relativa all'iscrizione in una tribù (ll. 6-8)¹⁰. Il decreto doveva prevedere più di un beneficiario, come sembrano indicare alcune forme al plurale (καὶ παθ[όντ]εσσι καὶ δρασάντεσσι, l. 3; cfr. la stessa formula di iscrizione nella tribù: καὶ φυλᾷς ἐλέστειν ποίας κε βέλλουνθαι, καὶ εἴλονθο Βοᾷτες, ll. 6-8), ma la mancanza di ulteriori elementi non consente di avanzare ipotesi né sulla provenienza degli onorati né sul loro status. Non è possibile determinare inoltre le ragioni per cui gli onori sono stati concessi. Non è da escludere che la clausola motivazionale fosse presente nella parte iniziale del decreto, come avviene in altri decreti tessalici¹¹. Oltre alla cittadinanza, sono elargiti diritti come l'esenzione fiscale totale (l'integrazione alla l. 1 - ἀτέλειαν π]άντων - pare sicura), il diritto di pascolo e l'inviolabilità, estesa anche ai beni degli onorati¹². La formula καὶ παθ[όντ]εσσι καὶ δρασάντεσσι segue la menzione dell'*isotimia*.

¹⁰ Sulla formula di registrazione nella tribù a Larisa vd. anche *SEG* 27.202 (= *Ancient Macedonia* II, p. 34). L'iscrizione testimonia il nome di una delle tribù di Larisa, Βοᾷς (con genitivo anomalo Βοᾷτες), ora nota anche dal dossier di documenti relativi alla vendita di terreni (*SEG* 64.501 = Helly-Tziafalias 2013, ll. 89, 119, 120, 128), datato al 219 a.C. Sul significato del termine, da associare al bestiame, vd. Busolt 1920, 271-272, che lo considera antico, ma si vedano le perplessità di Jones 1987, 81. Una diversa derivazione del filetico dall'insediamento di Βοᾷ è stata suggerita da Lasagni 2007, 392 n. 29, ma il fatto che località con questo nome sono note solo in Doride e Laconia rende poco plausibile l'ipotesi. Una tribù Ἀντιλαίδαι è attestata in *SEG* 29.530. I nomi di altre 5 tribù sono attestati nel già citato dossier di Larisa (*SEG* 64.501 con il commento di Helly-Tziafalias 2013, 224-226). Una messa a punto delle tribù tessaliche è in Decourt – Tziafalias 2001, 146.

¹¹ Le ragioni per la concessione degli onori sono spesso espresse in modo formulare: ἀνὴρ καλὸς καὶ ἀγαθὸς (*IG* IX 2, 1, l. 5; *SEG* 30.533, A l. 3); ἀρετᾷς ἕνεκεν (*IG* II² 448, l. 13; *IG* II² 558, ll. 7-8; *IG* IX 2, 519, III l. 2; *SEG* 25.642); ὄντι εὐεργέτα (*IG* IX 2, 215), ma ci sono esempi di clausole motivazionali più dettagliate (*IG* IX 2, 66A; *SEG* 31.574, ll. 5 ss.; *SEG* 31.575, ll. 23 ss.), o esempi in cui la concessione è una ricompensa per azioni benemerite (cfr. *Gonnoi* II 41: l'onorato, Nikias di Falanna, ha donato grano alla città in un momento di *spanositia*).

¹² Qui, come in numerosi decreti onorari, specie in decreti di prossenia, l'esenzione fiscale totale si trova in combinazione con il diritto di pascolo (*epinomia*), cosa che chiama in causa il tema della gratuità dell'*epinomia*, questione che rimane allo stato attuale irrisolta. Lo studio di riferimento sull'*epinomia* è quello di Chandezon 2003, 351-389. Le iscrizioni tessaliche che menzionano l'*epinomia* sono circa una quarantina (nr. 97-137 della raccolta di Chandezon).

2.2. Klio 52 (1970)

Si tratta di un decreto onorario frammentario, lacunoso sia nella parte iniziale sia in quella finale. Nelle linee iniziali dovevano essere presenti i nomi dei beneficiari¹³. Benché il decreto sia stato rinvenuto a Crannone, il primo editore dell'iscrizione, Christian Habicht, ha proposto di attribuirlo alla polis di Metropolis, supponendo che la ragione del ritrovamento a Crannone sia da ricondurre alla provenienza degli onorati¹⁴. Lo stile della scrittura permette di collocare l'iscrizione alla fine del III secolo a.C., ma non ci sono elementi per determinare se il documento appartenga o meno al periodo della rifondazione del *koinon* tessalico dopo il 196 a.C.¹⁵. La stele elenca privilegi noti da altri decreti tessalici (esenzione fiscale totale, diritto di pascolo, inviolabilità, protezione dai pericoli per sé e per i discendenti), fatta eccezione per quella che sembra essere un'*ateleia* di tipo militare¹⁶. L'esenzione è resa con una perifrasi - φόρων δὲ καὶ στρατειῶν ἀφεῖσθαι – che pone alcuni problemi interpretativi. Con *strateia* si intende la partecipazione alle milizie cittadine, pertanto l'esenzione coinvolgerebbe il diritto/obbligo di prendere parte all'esercito e di pattugliare il territorio¹⁷. Non è menzionato il servizio di guardia richiesto ai cittadini, la cosiddetta φυλακή, a tutela di luoghi o zone particolari¹⁸. Il verbo ἀφεῖναι, che può indicare sia il porre fine a una spedizione militare sia l'azione di congedare

¹³ Che i destinatari fossero diversi si evince dalla presenza del pronome αὐτοῖς alla l. 2 e dalle forme verbali al plurale (ll. 5-6).

¹⁴ Habicht 1970, 140. Decisivo il nome della tribù alla l. 7, che rimanda a uno degli insediamenti da cui si formò Metropoli. Vd. *ultra* n. 40. I rapporti tra Metropoli e Crannone sono testimoniati anche dal decreto di Crannone in onore di tre giudici metropolitani e del loro segretario, *SEG* 27.226 con Crowther 1997, 345-348.

¹⁵ Habicht 1970, 139. Gauthier 1991, 59 n. 49 si chiedeva se la menzione di tributi non potesse orientare la discussione.

¹⁶ Per i diversi tipi di *ateleia* vd. MacDowell 2004, 127-128. Per la relazione tra la concessione della *politeia* e l'insieme dei diritti che formano la cittadinanza nelle *poleis* tessaliche vd. Aston 2024, 279-282.

¹⁷ Cfr. la forma στρατεία che ricorre 4 volte nella convenzione militare tra le cavallerie delle città di Orcomeno e Cheronea (*SEG* 28.461, ll. 9-10, 12-13, 26-27). Il verbo στρατεύεσθαι/στρατεύεσθαι compare con lo stesso significato in una serie di iscrizioni da Orcomeno, cfr. Étienne – Roesch 1978, 363 n. 11. Cfr. anche il catalogo frammentario da Orcomeno edito da Kalliontzis 2020, iscrizione n. 37, l. 2.

¹⁸ Baker 2001, 192. Un esempio di cosa comportasse la φυλακή si trova in Lyc. 1.16-17. Anche per gli efebi era previsto un servizio di guardia come parte del loro addestramento, cfr. Arist. *Ath. Pol.* 42.5.

le truppe, qui non può che designare un'esenzione¹⁹. Nota attraverso le fonti letterarie per quanto riguarda l'Atene classica, dove era concessa come privilegio di carattere temporaneo a cittadini che svolgessero servigi per la comunità²⁰, l'esenzione dal servizio militare rappresenta certamente una rarità se si guarda alla documentazione epigrafica²¹. Il carattere eccezionale di questa esenzione si spiega con il fatto che partecipare alla difesa della città era un diritto/dovere del cittadino e un onore che, se concesso a uno straniero, ne approssimava la condizione a quello dei cittadini di pieno diritto²². L'esenzione dalle attività militari in senso lato, in effetti, è una prerogativa che ricorre in casi specifici, in particolare nei regolamenti, provenienti da varie località nel mondo greco, concernenti i *technitai*²³ o la vendita di sacerdoti²⁴, talvolta limitandola alle spedizioni oltre i confini²⁵. A lungo la nostra iscrizione è stata l'unico decreto onorario noto a contemplare una simile concessione²⁶, fino almeno alla pubblicazione di un decreto di pros-

¹⁹ ἀφιε[μέ]νας εἶναι in SEG 28.461 ll. 12-23 su cui Étienne – Roesch 1978, 364. Vd. anche il decreto per il poeta Philippides (IG II² 657, ll. 23-25); l'accordo tra Eumene I e i suoi mercenari (OGIS 266, ll. 11-12, in cui compare comunque un'esenzione fiscale); il trattato di pace tra Theangela ed Eupolemos (StV III 429 = Robert, Coll. Froehner n. 52, ll. 15-17).

²⁰ Alle categorie di esenti individuate da MacDowell 2004, 127 - i coreuti (Dem. 21.15; 39.16); quanti erano incaricati di riscuotere le imposte (la cinquantesima sul grano in [Dem.] 59.27) - dovremmo aggiungere i buleuti, esentati "per permettere loro di prendere decisioni per la città" (Lyc. 1.37). Per quanto riguarda le presunte attestazioni epigrafiche (IG I³ 28 e 159), Henry 1983, 245 ha mostrato efficacemente che le integrazioni sono più che dubbie.

²¹ Lo rilevava già Habicht 1970, 141.

²² Nei decreti onorari è attestata una concessione che va nella direzione opposta, cioè la possibilità per gli onorati di combattere con le truppe cittadine. Ad Atene questa prerogativa appare nei decreti per meteci benemeriti della città a partire dalla metà del IV secolo con la formula τὰς στρατείας στρατεύεσθαι μετὰ Ἀθηναίων (e.g. IG II² 287, ll. 6-7; IG II³ 1 352, ll. 30-31; IG II³ 1 367, ll. 20-21; altre occorrenze in De Martinis 2018, 44 n. 49). Vd. anche la formulazione peculiare [τὰς στρατε]ίας στρατεύεσθαι ὅταν καὶ Ἀθηναῖοι στρατεύωνται che si trova in IG II² 505, ll. 34-36.

²³ Atene: IG I³ 159, l. 12 (quasi del tutto integrata); IG II² 1132, l. 14; Agora 16.109 (1), l. 116; Delfi: FD III 2, 63, l. 72. Per i privilegi economici concessi a questa categoria vd. Aneziri 2003, 250-251; 2020, 302-303.

²⁴ Calcedone: Syll.³ 1099; Skepsis: SEG 26.1334, ll. 3-4; Theangela: SEG 29.1088, ll. 16-17 (con integrazione decisiva di J. e L. Robert in BE 1976, n. 572); Cos: IG XII 4, 1 298, ll. 6-7; 299, ll. 7-9; 307, l. 10.

²⁵ ἀτελὴς ἔστω στρατείας ὑπερορίου: IG XII 4, 1 298, ll. 6-7; 299, ll. 7-9; 307, l. 10.

²⁶ Gauthier 1991, 59 e n. 48.

senia e *isopoliteia* del *koinon* etolico in onore di un cittadino acheo, Damon di Dyme, che costituisce un interessante parallelo per il decreto di Metropolis²⁷. L'esenzione, in questo caso, ha carattere ereditario ed è concessa per ogni attività militare (στρατειᾶν πασᾶν ἀφειμένους εἶμεν), cosa che potrebbe indicare un'esenzione sia dalla fanteria sia dalla flotta²⁸. Inoltre, se accettiamo l'integrazione proposta da Cabanes – εἴ κα [πολιτεύοντι (*uel* οἰκέωντι) ἐν Αἰτ]ωλίαι -, dobbiamo concludere che l'esenzione dal servizio militare era contemplata nel caso in cui Damon o uno dei suoi discendenti si fossero stabiliti in Etolia, attivando un diritto che diversamente era da considerarsi solo potenziale²⁹.

Non è chiaro, invece, a cosa alluda il termine φόρος nell'espressione φόρων δὲ καὶ στρατειῶν ἀφεῖσθαι. Habicht, ritenendo che l'espressione fosse ridondante rispetto alla l.1 del decreto, dove integrava l'accusativo ἀτέλειαν accanto al ben leggibile πάντων, sulla base del fatto che l'esenzione fiscale totale rientrava nella lista di privilegi concessi agli onorati, è giunto a revocare in dubbio l'integrato ἀτέλειαν e a suggerire in alternativa l'integrazione μετεῖναι δὲ αὐτοῖς τῶν τε ἱερῶν καὶ τῶν ἄλλων, il diritto cioè di partecipare alle attività culturali della città³⁰. La ridondanza, tuttavia, non deve portare a dubitare della bontà dell'integrazione. In primo luogo, la menzione dell'esenzione dalle imposte e dal servizio militare non è compresa nell'elenco dei privilegi con cui si apre il decreto, elemento questo che rende la presenza dell'ἀτέλεια πάντων del tutto appropriata accanto a prerogative come l'*epinomia* o l'*asylia*³¹. In secondo luogo, è possibile che φόρων qui indichi una tipologia di imposte specifica, legate all'ambito militare³². Il termine, congiunto con ἀτέλεια, si ritrova nel decreto di Cranone per Gorgo di Farsalo - καὶ ἀτέλειαν τᾶν φοράουν καὶ τοῦν ἄλλουν πάντων - dove sembrano convivere un'esenzione specifica (contribuzioni

²⁷ SEG 44.438, ll. 17-18, pubblicato da Antonetti 1994.

²⁸ Si può richiamare il confronto con IG II² 1132, ll. 13-15: εἶναι δὲ τοὺς τεχνίτας ἀτελεῖς στρατε[ίας πεζικᾶς] καὶ ναυτικᾶς; FD III 2, 68, ll. 71-73: εἶ[v]αι δὲ τοὺς τεχνίτας ἀτελεῖς στρατείας πεζικᾶς καὶ ναυτι[κᾶς], καὶ εἰσφορᾶς πάσας.

²⁹ Cabanes, BE 1995, n. 282.

³⁰ Habicht 1970, 140.

³¹ Gli esempi sono numerosi, benché la sequenza degli onori non sia fissa. Per limitarci alla Tessaglia, IG IX 2, 107 (Halos); IG IX 2, 215-218 (Thaumakoi); IG IX 2, 132 (Tebe); IG IX 2, 513 (Larisa); SEG 23.422 (Fere).

³² Per la distinzione tra *phoros* e *telos* nel lessico della fiscalità, vd. Chankowski 2007.

particolari?) e un'esenzione totale³³. È possibile che in entrambi i casi si tratti di esenzioni da tasse imposte sulla persona dei soldati? Ciò non può essere escluso, alla luce di esempi in cui l'imposizione di una tassa sulle truppe è legata al finanziamento di un culto³⁴. Mi pare preferibile, tuttavia, l'ipotesi che la considera un'esenzione dal pagamento di contribuzioni eccezionali quali le *eisphorai*, come cautamente suggerito da Migeotte³⁵. Esenzioni di questo genere effettivamente sono ben note. Un esempio calzante è costituito dal decreto per i Sidoniani in visita ad Atene, esentati dal *metoikion* e dall'*eisphora*³⁶. A partire dal IV secolo a.C., e con più frequenza dal II secolo, compaiono nella documentazione epigrafica termini come ἀνεισφόρητος (*Syll.*³ 612C.5), ἀνεισφορία (*Syll.*³ 612B) e ἀνείσφορος in connessione con un'esenzione più generale³⁷. Un indizio importante viene da una già citata iscrizione da Delfi che attesta una serie di privilegi per i *technitai*, tra cui l'esenzione (*ateleia*): essa è concessa espressamente come esenzione dall'attività militare nella fanteria e nella flotta e da ogni *eisphora*³⁸. Ciò non stupisce, se si guarda all'altra faccia della medaglia: nei decreti onorari ateniesi il privilegio per i benefattori stranieri di combattere con gli Ateniesi è combinato frequentemente con quello di pagare le *eisphorai*.³⁹

La sezione che contempla gli onori concessi si completa con la formula di iscrizione nella tribù, *Onthyreis*, probabilmente denominata a partire da Onthyrion, uno degli insediamenti alla base del sinecismo di Metropoli⁴⁰. Il fatto che venga riportato il nome della tribù scelta - εἴλοντο Ὀνθυρέων - po-

³³ SEG 23.437, dove τᾶν φοράων è il genitivo plurale femminile tessalico del sostantivo φορά, che vale "contribuzione" o "imposta". Cfr. Xen. Cyr. 3.1.34; Dem. 21.101; Hyp. 5.11.

³⁴ Ad Atene nel 434 a.C. fu introdotta una tassa per finanziare il culto di Apollo (*IG* I³ 138); a Lindo, una tassa simile fu introdotta tra il 440 e il 420 a.C. per finanziare il culto di Enialio: *IK* 38.251. Cfr. Gabrielsen 2013, 341.

³⁵ Migeotte 2014, 105.

³⁶ *IG* II² 141: μὴ ἐξεῖναι αὐτὸς μετοίκιον πράττεσθαι μηδὲ χορηγὸν μηδὲνα καταστήσαι μηδ' εἰσφορὰν μηδεμίαν ἐπιγράφειν.

³⁷ *IG* IV² 1 66, l. 73 da Epidauro; *IG* VII 2413, l. 6 da Tebe.

³⁸ *FD* III 2, 68, ll. 71-73: εἴ[ν]αι δὲ τοὺς τεχνίτας ἀτελεῖς στρατείας πεζικᾶς καὶ ναυτι[κᾶ]ς, καὶ εἰσφορᾶς πάσας. Cfr. n. 28.

³⁹ Cfr. *supra* n. 22.

⁴⁰ Strab. 9.5.17. Per il sinecismo di Metropoli vd. Decourt - Nielsen - Helly 2004, 697-698. Sulle tribù di Metropoli si rimanda a Habicht 1970, 141-143; Jones 1987, 79-80; Lasagni 2007; Mili 2014, 60-61 n. 34.

trebbe indicare che i privilegi concessi non sono solo potenziali, ma che gli onorati intendevano stabilirsi a Metropoli⁴¹. Nelle linee finali la menzione di κοινοὶ ξενοδόκοι (Il. 12 ss.) indica la presenza di cittadini chiamati a fare da mediatori e garanti in un accordo fra stranieri e polis⁴².

Tra i privilegi accordati ritorna l'*isotimia* in congiunzione con l'espressione καὶ πάθουσι καὶ δράσασιν (Il. 4-5), ancora al dativo plurale, ma nella forma attesa nella *koiné*. All'epoca della pubblicazione del decreto, Habicht poteva richiamare come parallelo unicamente il caso di IG IX 2, 513 (vd. *supra* 2.1). Sulla base di questo parallelo, lo studioso ha ipotizzato che l'espressione abbia indicato o il diritto di assumere le cariche pubbliche e il dovere di assumerle se eletti o, più probabilmente il diritto di voto attivo e passivo⁴³.

2.3. SEG 48.660

Si tratta di un decreto onorario della polis di Mopsion - ἡ πόλις Μοψείουν, Il. 2-3 – per tre giudici stranieri e il loro segretario. Gli editori hanno osservato che l'iscrizione dovrebbe essere datata su base paleografica alla prima metà del III secolo a.C., ma l'assenza di documenti attestanti il ricorso a giudici stranieri nella Grecia continentale prima del II secolo, già enfatizzata da Louis Robert⁴⁴, li ha persuasi a collocare il decreto genericamente nel corso del III secolo⁴⁵. L'argomento di Robert, tuttavia, non sembra essere più valido, per via della pubblicazione di un decreto di prossenia da Lamia per tre giudici Opunzi, datato alla metà del III secolo⁴⁶. A ciò si aggiunge la pubblicazione di un decreto onorario da Olimpia per tre giudici di Pellene,

⁴¹ Osborne 1983, 148-149 sostiene che, a differenza della prossenia, la cittadinanza veniva concessa con l'aspettativa che potesse essere attivata; a questo scopo i decreti di naturalizzazione contengono spesso una clausola inerente la registrazione nelle tribù e nei sottogruppi civici. È comunque vero che solo la decisione di spostare la residenza nella città d'appartenenza trasformava la concessione da potenziale ad effettiva. Cfr. Savalli 1985, 410-412.

⁴² Sulle funzioni degli *xenodokoi* come magistrati che fungono da garanti/testimoni nelle transazioni con gli stranieri, vd. ora Zelnick-Abramovitz 2000, in particolare p. 112 per il decreto di Metropoli.

⁴³ Habicht 1970, 141.

⁴⁴ Robert 1973, 780.

⁴⁵ Papadopoulou - Matthaïou 1998, 359-360. Cfr. Crowther 2006, 37.

⁴⁶ SEG 53.540 con Bouyia 2003. La natura del documento non è chiara; potrebbe trattarsi di una disputa territoriale in cui i giudici in realtà agiscono come arbitri. Cfr. Crowther 2006, 36.

datata su base paleografica alla prima metà del V secolo⁴⁷. Se l'interpretazione dei giudici in questione come giudici stranieri è corretta, l'iscrizione rappresenterebbe non solo la prima occorrenza del ricorso a giudici stranieri nella Grecia classica di una caratteristica considerata finora essenzialmente ellenistica, ma anche il più antico esempio di questa pratica nella Grecia continentale⁴⁸. Gli onorati, di cui è ricordato il patronimico, provengono dalla vicina polis di Atrax (τοῖς δίκασ[τα]ῖς Ἀτραγίοις, ll. 3-4)⁴⁹.

Il decreto, che si apre con la consueta invocazione alla buona fortuna⁵⁰, si caratterizza per la forma abbreviata, che reca la lista delle prerogative concesse, ma omette di precisare le ragioni alla base delle concessioni⁵¹. La formula di concessione della cittadinanza include l'indicazione dell'ente deliberante, il verbo designante l'atto della concessione (ἔδουκε), i nomi degli onorati, l'elenco degli onori con in testa la menzione della cittadinanza⁵². La *politeia* compare in combinazione con l'*isotimia* (πολιτείαν καὶ ἰσοτιμίαν, ll. 10-11) ed è estesa ai discendenti degli onorati (καὶ αὐτοῖς καὶ γενεᾷ, ll. 11-12). Seguono l'indicazione della validità della concessione “in tempo di guerra e in tempo di pace” (καὶ ἐμ πο<λ>έμου καὶ ἐν ἱρεῖνα), la precisazione che gli onori vengono concessi secondo la legge (κατ τὸν νόμον) e l'elenco di una serie di diritti accessori come l'immunità e il diritto di pascolo (καὶ ἀσυλίαν καὶ ἐπινομίαν). Le prerogative accordate, si precisa, sono valide sia “nel sottomettersi all'autorità sia nell'esercitare l'autori-

⁴⁷ *Editio princeps*: Hallof 2021. Sulle caratteristiche linguistiche dell'iscrizione vd. Minon 2021.

⁴⁸ Hallof 2021, 105 ha sostenuto che i *dikasteres* citati nell'iscrizione devono essere considerati giudici stranieri perché le loro decisioni sono vincolanti, determinano le sanzioni e rimangono in città dopo aver emanato la sentenza per garantirne l'esecuzione. Di diverso parere Arnaoutoglou in cds, 6 n. 17, che li considera conciliatori, sorta di *diallaktoi* noti per altre parti del mondo greco.

⁴⁹ Atragiani sono anche i tre stranieri, destinatari di onori, in SEG 57.521.

⁵⁰ Per la presenza della stessa formula nelle iscrizioni dell'Attica vd. Tracy 1994.

⁵¹ Papadopoulou - Matthaiou 1998, 360.

⁵² Una formula analoga ricorre anche in IG IX 2, 1056, un decreto di Mopsion per Phalakros di Cirene, ma non si limita all'area di Mopsion. Lo si ritrova in ambito tessalico a Crannone (IG IX 2, 458: decreto di naturalizzazione per una cittadina di Calidone, Archareta, III sec. a.C.; SEG 23.437: decreto onorario per Gorgos di Farsalo, post metà III sec. a.C.; SEG 35.583: decreto di prossenia per un cittadino di Farsalo, metà del II sec. a.C.); Larisa (IG IX 2, 514, frammentario); Scotussa (SEG 43.310: decreto per Apollophates di Skiathos, tra IV e III sec. a.C.); Falanna (IG IX 2, 1228, III sec. a.C.); Farsalo (IG IX 2, 234, decreto di naturalizzazione e concessione di terre a favore di τοῖς ἐ[ξ] ἀρχᾶς πολ[ι]τενομένοις, III sec. a.C.).

tà” (καὶ παθόντεσσι καὶ δρασάντεσσι: seguo la traduzione di García Ramón – Helly – Tziafálias 2007).⁵³ Segue l’indicazione cronologica del decreto espressa mediante il riferimento al collegio dei *tagoi* – tre nominativi correddati di patronimico – e la menzione del *toliarchos*⁵⁴. Mentre a Crannone e a Falanna operano collegi di *toliarchoi* e si conosce la figura di un presidente del collegio (ἀρχιτολιαρχέντος, IG IX 2, 1233), a Mopsion è attestato un solo *toliarchos*.⁵⁵ Ciò che è chiaro è che si tratta con tutta probabilità di un cittadino eletto dal *demos* e preposto alla difesa della città⁵⁶.

2.4. SEG 57.518

L’iscrizione è tra i nuovi documenti epigrafici di Mopsion. Si tratta di un decreto di naturalizzazione per un tale Eunostos, di cui si ricorda il patronimico ma non l’etnico. Abbiamo a che fare con una deliberazione dell’assemblea riunita in sessione legale (ἀγορᾶς νομίμας ἐόνσας) con menzione dei tagi come presidenti dell’assemblea e del *toliarchos*⁵⁷. Non è chiaro se

⁵³ Sulla base della formulazione dei decreti tessalici (e.g. IG IX 2, 513), Chaniotis in SEG 48.660, n. 11 ipotizza, a ragione a mio avviso, che l’espressione καὶ παθόντεσσι καὶ δρασάντεσσι sia fuori posto e vada piuttosto associata con l’*isotimia*. Nel commentare I.Atrax 10, Tziafálias 2016, 95 n. 99, di contro, pensa che l’associazione con l’*isotimia* non sia automatica, ma possa riguardare l’insieme degli onori concessi.

⁵⁴ Cf. τολια[ρ]χέντος ρασιδᾶ[μοι, ll. 22-24. Il magistrato in questione doveva essere il πολίαρχος (presente nella tradizione letteraria, e.g. Pind. Nem. 7.85; [Eur.] Rhes. 381; Call. Hymn. Zeus 73) nella forma della variante *ttoliarchos/toliarchos* attestata in area tessalica (IG IX 2, 1233, dedica da Falanna ad Atena Polias, III secolo a.C. con cui va messo in relazione l’epigramma edito da Giannopoulos, Arch. Delt. 1926, 50). La forma participiale da τολιαρχέω è attestata in un decreto di cittadinanza da Crannone, III secolo a.C. (IG IX 2, 459, ma con integrazione di Helly alle ll. 9-10 in Ancient Macedonia II (1977), 539) e nel decreto per Gorgos di Farsalo, 250-215 a.C. (SEG 23.437, ll. 15-16 τολλιαρχέντου, con geminazione di lambda).

⁵⁵ Cinque *poliarchoi* sono attestati sia a Crannone (SEG 23.437; IG IX 2, 459) sia a Falanna (IG IX 2, 1233).

⁵⁶ Sulle funzioni di questo magistrato si veda Helly 1977, 542. Già Holleaux 1938, 271-275 notava una certa affinità tra il πολίαρχος, il πολιτοφύλαξ di Larisa, di cui parla Arist. Pol. 1268a 22 e 1305b 29, il πολίταρχος menzionato da Aen. Tact. 26.12 e il πολιτάρχης presente in numerose città della Macedonia a partire dal II a.C. (testimonianze raccolte da Schuler 1960, 96-98, che rivendica la specificità del politarcato macedone). Tale affinità è stata ribadita con nuovi e convincenti argomenti da Helly 1977, secondo cui è plausibile che la magistratura tessalica sia stata introdotta sulla base dell’esempio macedone, sebbene non ci siano prove della presenza del politarcato in Macedonia nel periodo monarchico.

⁵⁷ Si tratta della formula corrente che si ritrova in numerose iscrizioni per le quali si

con questa formula si indichi un'adunanza simile all'assemblea *kyria* ad Atene⁵⁸. Benché l'oggetto del decreto sia la concessione della cittadinanza a Eunostos, evocata esplicitamente alle ll. 7 e 9 del documento, non è certo che il destinatario sia uno straniero. La questione è resa più complicata dall'osservazione che alcuni dei decreti mopsi danno conto dell'origine straniera dell'onorato, sia quando questi provengono da città esterne al *koinon*, sia quando si tratta di Tessali, mentre in altri casi è registrato solo il patronimico⁵⁹. Potrebbe trattarsi, dunque, tanto di stranieri quanto di Tessali residenti nel territorio della polis. Non è da scartare l'ipotesi che fa dei beneficiari dei decreti privi di etnico dei penesti⁶⁰. L'iscrizione può essere comparata con un decreto di Farsalo che concedeva la cittadinanza e un lotto di terra a 176 individui che avevano combattuto con la città⁶¹; gli onorati, in questo caso, erano con buona probabilità penesti⁶².

La nostra è l'unica tra le iscrizioni di Mopsion a presentare un decreto di naturalizzazione che fa seguito a una richiesta dell'onorato. Il decreto registra infatti che Eunostos si era presentato (ποτελθόντος, l. 6) presso l'Assemblea dei Mopsi per richiedere la cittadinanza per sé (αἰτεσάμενοι πολιτείαν ἑαυτοῦ, l. 7)⁶³. L'Assemblea dei Mopsi, qui definita κοινόν, si pronunciò a favore della richiesta, conferendo la cittadinanza a Eunostos e ai suoi discendenti insieme a una serie di privilegi correlati.

È ragionevole suggerire che la procedura con cui viene concessa la cittadinanza a Eunostos richiami la pratica dell'*aïtesis* che conosciamo per l'Atene classica ed ellenistica⁶⁴. Qualcosa di analogo è attestato anche al di

rimanda a García Ramón – Helly – Tziáfalias 2007, 84-85.

⁵⁸ Arist. *Ath. Pol.* 43.4.

⁵⁹ Destinatari degli onori di sicura origine straniera: Phalakros di Cirene, *IG IX 2*, 1056; i giudici di Atrax, *SEG* 48.660; Eunomos di Larisa, *SEG* 57.522. Destinatari di onori di cui non è indicata la provenienza: Olympichos figlio di Antigenes, *SEG* 57.516; Eunostos, figlio di Menemachos, *SEG* 57.518; Lysanias, figlio di Nikodikeios, *SEG* 57.520.

⁶⁰ García Ramón – Helly – Tziáfalias 2007, 98. Sulle tracce lasciate dai penesti nella Tessaglia ellenistica vd. Graninger 2023, 31.

⁶¹ García Ramón – Helly – Tziáfalias 2007, 82 n. 58.

⁶² *IG IX 2*, 234. Cfr. Decourt 1990, 163-184; Ducat 1994, 107-113; Bouchon – Helly 2015, 236.

⁶³ Il verbo con prefisso ἐπί si trova nel decreto per Novio Latino Mamertino (ἐπέλθουν, *BCH* 2006, l. 42), ma non ha a che fare con l'*aïtesis*. L'onorato si era presentato in una precedente sessione dell'assemblea per una comunicazione relativa a un cittadino liberato dalla prigionia.

⁶⁴ Gauthier 1985, 181-190; Zelnick-Abramovitz 1998; Osborne 2013.

fuori di Atene, a Efeso e presso la confederazione degli Epiroti⁶⁵. Philippe Gauthier ha dimostrato che l'*aítesis* poteva essere usata dai cittadini per richiedere le *μεγίσται τιμαί* della città (vale a dire la *σίτησις* nel Pritaneo, la *προεδρία* e l'onore della statua). Inoltre, l'*aítesis* era, insieme alla supplica legale, uno dei mezzi a cui gli stranieri potevano far ricorso per rivolgere una richiesta alle istituzioni politiche della polis, in assenza di una specifica concessione di *prosodos*⁶⁶. Possiamo richiamare, in effetti, diverse istanze di naturalizzazioni in Atene che sembrano aver preso avvio dalla richiesta dell'interessato, di norma con la mediazione di un cittadino⁶⁷. In particolare, il caso di Python di Eno, attestato nella demostenica *Contro Aristocrate*, sembra ricalcare perfettamente la procedura seguita da Eunostos. Demostene, infatti, afferma che Python “giunse presso di noi e chiese la cittadinanza” (*ἦλθεν ὡς ὑμᾶς καὶ πολιτείαν ἤτησεν*) per aver preso parte all'assassinio di Kotys⁶⁸. È dibattuto se già in età classica ci fosse una legge che regolava questa richiesta. Se è vero che è solo in età ellenistica compare nella documentazione epigrafica un riferimento a una legge che regolava questo genere di richieste – e.g. *αἰτησαμένῳ κατὰ τὸν νόμον*, IG II² 907 + *Addenda* – ci sono elementi che inducono a concordare con Zelnick-Abramovitz sul fatto che essa esistesse già a partire dal V secolo a.C.⁶⁹

La nostra iscrizione presenta la concessione della cittadinanza in stretta connessione con l'*isotimia*, accompagnata dall'espressione *καὶ παθόντι καὶ δράσαντι* al dativo singolare (ll. 9-11) e dalla formula di estensione generalizzante, qui in una variante estesa⁷⁰.

2.5. SEG 57.517

Il decreto manca della parte iniziale. Si può affermare con certezza, tuttavia,

⁶⁵ *I.Ephesos* 1460; Cabanes 1976, n. 32 (*SGDI* 1338). Cfr. Gauthier 1985, 191-195.

⁶⁶ Il riferimento per la supplica legale è Naiden 2006, in particolare il capitolo IV per la procedura legale ricostruibile per Atene. L'accostamento tra *aítesis* ed *hiketeia* è in Zelnick-Abramovitz 1998, 555.

⁶⁷ L'iniziativa poteva venire dall'Assemblea stessa. Quando un cittadino chiedeva al popolo di onorare uno straniero, l'Assemblea poteva incaricare il Consiglio di redigere una proposta in suo favore. Cfr. Gauthier 1985, 182.

⁶⁸ Dem. 23.127.

⁶⁹ Zelnick-Abramovitz 1998. Al contrario Gauthier 1985, 189-190, ha sostenuto che le procedure disponibili per gli stranieri che volessero rivolgersi alla polis fossero state modificate intorno al 330 a.C.

⁷⁰ Introdotta da *καθάπερ* alla l. 11. Cfr. García Ramón – Helly – Tziáfalias 2007, 84.

che si tratta di un decreto di naturalizzazione. Sebbene non vi compaia il termine *politeia*, infatti, si nota una certa insistenza nell'esprimere la piena partecipazione dell'onorato alle attività comuni dei cittadini di pieno diritto. Ci si riferisce, in primo luogo, alla formula *ισότιμον ἔμμεν*, in cui il privilegio dell'*isotimia* è espresso mediante l'aggettivo, seguito dalla formula *καὶ παθόντα καὶ δράσαντα* all'accusativo singolare⁷¹; poi, all'indicazione di *τοῦν κοινοῦν κοινανέμειν πάντων* che corrisponde all'espressione *τῶν κοινῶν μετέχειν* delle fonti attiche (e.g. Dem. 15.33; 57.3; Aeschin. 1.160)⁷². Nello stesso contesto si può sottolineare il riferimento agli ambiti della partecipazione, politico e religioso (*καὶ ταγῶν καὶ λειτουργιῶν*), che presenta affinità piuttosto eclatanti con la "*metechain* formula" che compare nel trattato di *sympoliteia* tra Mileto e Pidasa⁷³ e con una simile formulazione in un'iscrizione di Priene⁷⁴. Infine, si deve segnalare la formula di iscrizione alla tribù (dei Lykidai, l'unica nota a Mopsion, ma l'esistenza di una seconda tribù si evince da SEG 57.518, ll. 13-14, -XOY-EIOYN, purtroppo in lacuna): in questo caso, deve essere sottolineato l'impiego del verbo *κλαρόω/κλήρωω*, in luogo del più frequente *βέλλομαι*, con il significato di "tirare a sorte"⁷⁵. La menzione di due *ἰδιοξενοδόκοι* nelle linee finali del decreto conferma che si tratta di un accordo concernente non cittadini⁷⁶. Manca il nome dell'onorato⁷⁷. L'assenza non sembra essere dovuta allo stato frammentario

⁷¹ L'aggettivo ricorre in SEG 57.520, l. 10 (dove vale "in qualità di *isotimos*"), SEG 57.521 l. 11 (parzialmente integrato) e nella convenzione degli Horiai (*I.Atrax* 2, l. 2), benché in quest'ultimo caso non abbia a che fare con la concessione di onori.

⁷² Sull'uso della metafora del *μετέχειν* nell'oratoria attica vd. Filonik 2022.

⁷³ *Milet* I 3, 149, ll. 13-15: *καὶ μετεῖναι τοῖς ὀνόμασιν καὶ ἀνενεχθεῖσιν ἱερῶν καὶ ἀρχείων καὶ τῶν ἄλλων, ὃν καὶ τοῖς λοιποῖς μέτεστι Μιλησίοις*. L'equivalenza tra *ταγαί* e *ἀρχαί* è confermata, oltre che dalla nostra iscrizione, da SEG 57.519, ll. 5-6, dove compare ancora in combinazione con *λειτουργιῶν* (cfr. García Ramón – Helly – Tziafálias 2007, 82) e dal fatto che *ταγός* con il senso di magistrato è opposto a *ἰδιώτης* (cittadino privato) nell'arbitrato tra gli abitanti di Pharkadon da un lato ed Eulykos ed Eudemos dall'altro (SEG 43.293, ll. 10-11).

⁷⁴ *IK Priene* 7, ll. 11-14, εἶναι δὲ Μαρῶ[ν]ταις ἰσοπολιτείαν ἐμ Πριή[ν] μετεῖ[ναι] δ' ἀφ[ο] τοῖς καὶ τῶν ἄλλων καὶ ἱερ[ῶν] κ[α]ὶ ἀρχε[ι]ω[ν] ὅσων καὶ Πριηνεῦσι μέτεστιν.

⁷⁵ Cfr. García Ramón – Helly – Tziafálias 2007, 87. Sulla pratica del sorteggio nella scelta della tribù, vd. Jones 1991, 93-96.

⁷⁶ Cfr. *supra* n. 42.

⁷⁷ Nella nota di SEG 57.517 il decreto è introdotto come "Grant of citizenship to Philoxenidas, late 3rd/2nd cent. B.C.", ipotizzando evidentemente che il Philoxenidas delle ll. 5-6 sia il destinatario degli onori. Tuttavia, è chiaro che Φιλοξενίδα Φιλοξενείοι è un genitivo concordato con ἀγορανομέντος, che vale come "proedro, presidente

della pietra, quanto a una dimenticanza del lapicida. Il nome dell'onorato, infatti, avrebbe dovuto trovare posto dopo l'indicazione della presidenza dell'assemblea (ll. 5-6) e prima dell'enunciazione degli onori.

2.6. SEG 57.519

Nonostante lo stato frammentario della pietra, siamo in grado di affermare che essa reca un decreto di naturalizzazione. Alla l. 1, parzialmente in lacuna, si leggono alcune lettere di un nome proprio Φιλοξε-: più che il nome del beneficiario degli onori, potrebbe trattarsi dello stesso tago, che compare come presidente dell'assemblea in SEG 57.517⁷⁸. L'onorato, in ogni caso, doveva essere uno solo, come indica la formula καὶ παθόντι καὶ δράσαντι al dativo singolare. È possibile che la lacuna prima di ἔμμεν contenga un riferimento all'*isotimia*, come in SEG 57.517, l. 7, decreto con cui condivide la struttura e certe formulazioni caratteristiche. Si veda, per esempio, la sequenza τοῦν κοινοῦν κοινανεῖμεν καὶ ταγαῖν καὶ λειτουργειῶν καὶ τοῦν ἄλλουν πάντων e la formula di estensione introdotta da καθάπερ. Se l'ipotesi è corretta, si tratta di decreti emanati nella stessa riunione assembleare. L'iscrizione dell'onorato in una tribù conferma l'ipotesi che si tratti di un decreto di cittadinanza.

2.7. SEG 57.520

L'iscrizione contiene probabilmente due decreti di cittadinanza, ma il primo è troppo frammentario per ricavarne informazioni utili. Il secondo decreto, introdotto dalla formula di invocazione alla buona fortuna, insignisce della cittadinanza un tale Lysanias: in questo caso la formula prevede che l'onorato diventi Mopsio (Μοψειάτα ἔμμεν, l. 8) in luogo dell'altrimenti attestato δόμεν πολιτείαν (SEG 57.518, ll. 9-10). Il decreto si contraddistingue per la presenza di una variante significativa nella prescrizione per l'onorato di registrarsi in una delle tribù civiche. Nell'espressione καὶ φυλᾷς ποίας κε βέλλεται ἔμμεν πείσαντα ἰσοτίμου καὶ παθόντι καὶ δράσαντι - "faccia parte della tribù che vuole, avendo persuaso (*scil.* i fileti) lui che gode di egua-

dell'assemblea".

⁷⁸ Più precisamente dell'aggettivo con cui nei decreti di Mopsion viene indicato il patronimico. Dal momento che in SEG 57.517, ll. 5-6, si legge ἀγορανομήντος Φιλοξενίδα Φιλοξενεῖοι, si suggerisce che il Φιλοξε- che compare alla l. 2 di SEG 57.519 celi il patronimico Φιλοξενεῖοι e che l'alfa che si legge in lacuna sia la lettera finale di Φιλοξενίδα.

gianza di diritti sia nel subire sia nell'esercitare il potere"⁷⁹ – l'iscrizione alla tribù è lasciata alla libera scelta dell'onorato, a condizione che questi fosse riuscito a persuadere i fileti a iscriverlo⁸⁰. La necessità di persuadere i membri di una tribù rappresenta probabilmente una forma di restrizione assimilabile a quella che si ritrova, in contesto extra-tessalico, in merito alla registrazione nella fratria per i *neopolitai*⁸¹. La persuasione potrebbe indicare una forma di negoziazione tra il nuovo cittadino e i membri della tribù e non la dimostrazione che non tutti i membri di una tribù erano uguali⁸². Colpisce, in questo caso, che la negoziazione avvenga per l'iscrizione a un segmento della popolazione che non è caratterizzato da associazione di parentela. Ancora una volta, l'*isotimia* (qui in realtà espressa con l'aggettivo *isotimos*) è completata con la formula καὶ παθόντι καὶ δράσαντι.

2.8. SEG 57.521

Si tratta di un decreto di prossenia che onora tre cittadini di Atrax in quanto benefattori (εὐεργέταις ἔόντεσσι, l. 6) e concede loro privilegi di natura commerciale: l'esenzione fiscale totale; l'esenzione dai dazi sulle importazioni e le esportazioni e dalle tasse sulla vendita dei prodotti⁸³; la protezione in pace e in guerra. La presenza nei decreti tessalici della protezione dell'onorato e dei suoi beni in connessione con l'esenzione dai dazi è rara⁸⁴. La natura delle concessioni induce a supporre che si trattasse di mercanti. La presenza della clausola relativa all'iscrizione in una tribù fa supporre che tra i privilegi concessi ci fosse anche la cittadinanza: si allude alla naturalizzazione forse con l'*isotimia* e la formula ad essa associata, benché risulti parzialmente integrata⁸⁵.

⁷⁹ Non sembra convincente la spiegazione di García Ramón – Helly – Tziafalias 2007, 88, che legano πείσαντα ἰσοτίμων e traducono: “ayant persuadé (les autres de lui accorder) d'être *isotimos*”. L'obiettivo della persuasione non sembra essere stata tanto la concessione dell'*isotimia*, quanto la possibilità di registrarsi nella tribù scelta.

⁸⁰ Cfr. l'integrazione πείσαντα ἰσοτίμοις καὶ παθόντεσσι in SEG 57.521, ll. 9-10.

⁸¹ E.g. Andro: IG XII 5, 716 ll. 8-9 (III secolo a.C.); Taso: IG XII 8, 267 ll. 9-19. Cfr. Savalli 1985, 388 con altre occorrenze; Jones 1991, 92-93.

⁸² Come vuole Mili 2014, 61, la quale ritiene che l'appartenenza alla tribù non fosse “coterminous with full political rights”.

⁸³ Sulle imposte *ad valorem* vedi Migeotte 2014, 240 e ss.

⁸⁴ Il caso più simile al nostro è costituito da un decreto di Falanna di II secolo, IG IX 2, 1230, ll. 25-30. Si vedano anche IG IX 2, 489 (Phayttos) e I.Atrax 9.

⁸⁵ Per una diversa proposta di integrazione si consideri T 60 nel corpus delle iscrizioni

2.9. I.Atrax 10

Questo frammento di decreto di prossenia proveniente da Atrax risulta di un qualche interesse per il nostro discorso grazie alla presenza alle ll. 5-6 della formula [- - ις]οτίμους [καὶ πάθουσι] καὶ δρᾶ[σαςι]. La proposta di integrazione ha un buon grado di probabilità di essere corretta, alla luce della sequenza ben leggibile sulla pietra ΚΑΙΔΡΑ⁸⁶. Se è così, ci troviamo di fronte alla prima attestazione della formula *path-/dras-* ad Atrax, altra località della Tessaliotide a registrarla dopo Mopsion e Larisa. Altrove, essa è attestata solo in Estiotide presso Metropoli/Crannone. Il secondo motivo di interesse risiede nel fatto che ancora una volta la formula *path-/dras-* è legata all'*isotimia* e non a tutti di diritti concessi.

3.

Dall'analisi dei decreti che abbiamo proposto emerge con una certa chiarezza che in Tessaglia, o per lo meno in alcune località della Tessaglia, i decreti onorifici prevedevano, in concomitanza con la concessione della cittadinanza o di altri onori, la concessione dell'*isotimia* (vd. Appendice, p. 274). Nella maggior parte dei casi esaminati l'*isotimia* è completata dalla formula *path-/dras-*, formula che deve essere tenuta in debita considerazione per determinare il significato dell'*isotimia*. Ciò che credo si possa escludere è che la formula *path-/dras-* possa essere rivolta all'insieme degli onori, come è stato talvolta supposto⁸⁷. Inoltre, sebbene l'*isotimia* si trovi soprattutto nei decreti di Mopsion, non dovrebbe essere considerata una caratteristica esclusiva di questa polis, come dimostra il fatto che occasionalmente ricorre nella documentazione epigrafica di altre *poleis* tessaliche.

La rarità con cui l'*isotimia* occorre – forse eccessivamente enfatizzata se si pensa alla consistenza della documentazione epigrafica disponibile per le *poleis* che contemplavano nei decreti la concessione dell'*isotimia* – ne fa un privilegio importante, forse un criterio di selezione per accedere a funzioni specifiche e a gruppi chiusi⁸⁸. Si deve escludere invece che essa abbia un qualche rapporto con l'articolazione della doppia cittadinanza nel *koinon* tessalo. Le attestazioni di *isotimia* riguardano esclusivamente decreti delle

di Atrax.

⁸⁶ Tziáfalias 2016, 95.

⁸⁷ Tziáfalias 2016, 95 n. 99.

⁸⁸ Così Darmezín in García Ramón – Helly – Tziáfalias 2007, 84.

poleis e non del *koinon* tessalico, in un periodo, il III secolo a.C., in cui si ritiene che l'*ethnos* dei Tessali non disponesse di una organizzazione politica propria⁸⁹. Le concessioni della cittadinanza concernono solo l'ambito cittadino, mostrando come la polis in Tessaglia sia il centro della vita politica e religiosa⁹⁰.

Alla luce di quanto emerso dall'analisi dei singoli decreti, che cosa dovremmo intendere per *isotimia*? Visto che essa compare in decreti di naturalizzazione, qual è la relazione tra l'*isotimia* e la *politeia* (e l'*isopoliteia*)? Il fatto che questi onori compaiono spesso combinati permette di interpretarli come dei sinonimi? L'*isotimia* si configura come un privilegio del tutto tessalico. Non c'è traccia di esso nella documentazione epigrafica fuori dalla Tessaglia, se si eccettuano le occorrenze di tutt'altro genere concernenti Apollo Isotimos⁹¹. D'altro canto, la tradizione letteraria non sembra conservare un uso tecnico del termine, inteso come uno degli onori che potevano essere tributati agli stranieri. Quest'uso non tecnico emerge chiaramente in un passo dello *Ierone* senofonteo, che tratta dell'uso dei mercenari da parte del tiranno. Vi si argomenta che questo costume costituisce un peso per la cittadinanza, poiché i mercenari servono l'interesse del tiranno, non l'*isotimia*⁹². Il termine in questo caso vale "uguaglianza": in gioco è l'interesse collettivo contrapposto alla *pleonexia* del tiranno. Il significato di "uguaglianza" si riscontra anche quando Plutarco ricorda la magnanimità di Numa, che permise agli schiavi di banchettare con i loro padroni durante i Saturnalia. Il biografo riporta la versione di taluni che riconducevano una tale concessione al ricordo dell'*isotimia* che aveva caratterizzato l'età di Saturno⁹³. Di *isotimoi* come "uguali" per dignità e prerogative si parla nella *Vita di Lisandro*, quando Plutarco osserva che la *philotimia* del navarco

⁸⁹ Helly 2009, specialmente pp. 353-355. Ma le sue conclusioni andrebbero sfumate alla luce della pubblicazione di alcuni documenti epigrafici (così Mari – Thornton 2016, 180-181 n. 162; Graninger 2023, 27; Aston 2024, 278-279): un decreto onorario, che gli editori Malay – Riel 2009, collocano tra il 280 e il 250 a.C., in cui oi Πετθαλοί, in quanto corpo collettivo deliberante, concedono una serie di privilegi (*ateleia* parziale, cittadinanza, *epigamia*) ad Eoli, Coi e Magnesi sul Meandro (*SEG* 59.1406B); un decreto di prossenia per Euerges di Calcide emesso dai Tessali e datato al IV secolo su base paleografica (*MDAI(A)* 59 (1934), 57, n. 15).

⁹⁰ Aston 2024, 14-15.

⁹¹ Il culto di Apollo Isotimos è tipico di Alabanda e del *koinon* dei Crisaorei. E.g. *IG* II³, I 1178, l. 23; *FD* III 4, 163, l. 25.

⁹² Xen. *Hier.* 8.

⁹³ Plut. *Comp. Lyc. Num.* 1.5.

infastidiva τοῖς πρώτοις καὶ ἰσοτίμοις⁹⁴.

Più vicini al significato di *isotimia* che ritroviamo nelle occorrenze epigrafiche sono due passi di Dionigi di Alicarnasso e di Eforo/Strabone. Il primo registra, all'interno del discorso di Bruto, la richiesta del popolo di parità di onori (*isotimia*) e del godimento degli stessi privilegi degli aristocratici⁹⁵. Il secondo, più interessante per il nostro discorso, applica un discorso sull'*isotimia* alle conseguenze della conquista dorica della Laconia. Così, secondo Strabone, si sarebbe espresso Eforo:

“[...] ma anche se i popoli vicini, tutti insieme, erano soggetti agli Spartiati, avevano uguali diritti (ἰσοτίμους εἶναι), partecipando sia ai diritti di cittadinanza sia alle cariche dello Stato (μετέχοντας καὶ πολιτείας καὶ ἀρχείων), e si chiamavano Iloti; ma Agis, figlio di Euristeo, li privò dell'uguaglianza dei diritti (τὴν ἰσοτιμίαν) e ordinò loro di pagare un tributo (συντελεῖν) a Sparta⁹⁶.

Eforo/Strabone dipinge un quadro piuttosto chiaro, in cui il termine *isotimia* ricorre due volte nell'arco di poche righe⁹⁷. Ci fu un periodo in cui Spartiati e perieci godevano degli stessi diritti, esercitando cariche pubbliche e beneficiando di una piena cittadinanza. Ma tale situazione mutò, appena una generazione più tardi rispetto alla conquista spartana della Laconia, a causa dell'azione di Agide che sottrasse l'*isotimia* ai perieci e li ridusse alla condizione di tributari (*syntelein*)⁹⁸. Da ciò si comprende che le popolazioni soggette mantennero alcune prerogative della *politeia* (i diritti civili?), ma, persa l'*isotimia*, furono private della possibilità di esercitare le cariche pubbliche (*archeia*). Ne derivò una discriminazione dei perieci – secondo Parmeggiani, una discriminazione politica intraetnica a carico dei

⁹⁴ Plut. *Lys.* 19.1. I due termini sono in endiadi. Non diversamente Plut. *Fab. Max.* 15.2.

⁹⁵ Dion. Hal. *AR* 6.61.

⁹⁶ Eforo, *FGrHist* 70 F 117 (*apud* Strab. 8.5.4).

⁹⁷ Non è possibile stabilire con certezza se Strabone in quanto *cover text* citi Eforo *verbatim* o parafrasi le sue parole. Sui diversi modi di interpretare le citazioni degli storici frammentari negli autori che li trasmettono vd. Schepens – Bollansée 2005, X.

⁹⁸ Nell'ambito degli *ethne*, *synteleia* appare in connessione con la divisione in distretti territoriali con una forte connotazione di dipendenza. Cfr. Bakhuizen 1994. È detto, ad esempio, dei territori della Parasopia in Beozia, prima legati a Tebe da una *sympoliteia*, poi suoi tributari, *Hell. Oxy.* 16.3 McKechnie-Kern. Alla base del passaggio da comunità indipendenti alla condizione di tributari di Tebe si deve ammettere un cambiamento delle condizioni politiche. Cfr. Beck-Ganter 2015, 142.

Dori misti e a vantaggio dei Dori puri⁹⁹ - che scatenò la ribellione di Elo: sconfitti, i suoi abitanti furono ridotti alla condizione di schiavi¹⁰⁰. Il destino degli abitanti di Elo permette di capire meglio il valore dell'*isotimia*, quantomeno di intendere il significato che le attribuiva Eforo/Strabone in rapporto alla situazione spartana. Risultato del provvedimento di Agide fu che ai perieci fu interdetto l'accesso alle cariche pubbliche, ma non fu sottratta loro la *politeia*. *Isotimia* e *politeia*, nel frammento eforeo, non sono sinonimi: se infatti la perdita dell'*isotimia* comporta una *deminutio* rispetto alla *politeia* completa, essa non implica la perdita totale della *politeia*, perdita a cui andarono incontro gli abitanti di Elo.

Consideriamo le fonti epigrafiche alla luce di quanto emerso dall'analisi del passo. Si può parlare di coerenza nell'uso del termine? Apparentemente, un argomento che corrobora la sostanziale sovrapposizione tra *politeia* e *isotimia* risiede nella considerazione che in alcuni decreti di naturalizzazione compare il termine *isotimia* e non *politeia*¹⁰¹. Altre volte, tuttavia, i due termini appaiono in sequenza, come se fossero onori distinti¹⁰²; in due iscrizioni da Gonnoi, l'*isotimia* è concessa insieme all'*isopoliteia*¹⁰³. In altre occasioni, l'onore concesso è la *politeia*, mentre la condizione di *isotimos* sembra essere il risultato della naturalizzazione: in *I.Atrax* 6, gli Atragiani concedono a un tale Anthroupylos la *politeia* (e non l'*isotimia*) insieme a una serie di onori minori, ma permettono l'iscrizione in una tribù civica all'onorato in quanto *isotimos* (ll. 11-13). Benché raro nella documentazione, è possibile che la condizione di *isotimos* abbia preceduto la formulazione di un onore corrispondente come *isotimia*¹⁰⁴. La necessità di precisare per gli onorati che la *politeia* delle città tessaliche comportava una partecipazione completa a tutte le attività della polis potrebbe aver rappre-

⁹⁹ Parmeggiani 2004, 81, che conclude che alla base del giudizio di Erodoto a proposito degli Spartani *κακονομώτατοι* (1.65.1) ci sarebbe il *nomos* di Agide.

¹⁰⁰ Sull'analisi del frammento di Eforo per la comprensione dell'ilotismo, vd. Luraghi 2002.

¹⁰¹ Decreti di cittadinanza con *isotimia* e non *politeia*: SEG 57.517; casi dubbi SEG 57.519 e 521.

¹⁰² Ciò avviene sia a Atrax (*I.Atrax* 8) sia, sembra, a Mopsion (SEG 57.521).

¹⁰³ Gonnoi II 30 e 31, rispettivamente per un cittadino di Larisa e per un macedone. In entrambe le iscrizioni non compare la registrazione nella tribù.

¹⁰⁴ Il termine *isotimos* sembra tradire un'origine più antica di *isotimia*. Seguendo Chantraine 1933, 59-60, il suffisso di composti astratti in -ia come *isotimia* si forma a partire dall'aggettivo (ne è prova il fatto che il termine semplice *timia* non è attestato) e non viceversa.

sentato una pressione per la concessione di un onore che al di fuori della Tessaglia occidentale non ha riscontro.

Una testimonianza importante per comprendere il valore dell'*isotimia* è costituita dalla convenzione dei Basaidai di Metropoli, un documento tanto interessante quanto di difficile interpretazione¹⁰⁵. La *syngheueia* dei Basaidai viene interpretata come un gruppo di parentela, una suddivisione civica della tribù, assimilabile per certi versi alla fratria¹⁰⁶. Il documento registra l'accordo fra coloro che fanno parte della quattro famiglie dei Basaidai e partecipano alle magistrature (τάγα)¹⁰⁷. In realtà, cosa si debba intendere in questo caso con τάγα non è del tutto perspicuo. L'interpretazione che ritengo preferibile è quella che fa della *taga* una magistratura della *syngheueia*¹⁰⁸. Le famiglie dei Basaidai, che condividono già la *taga*, stabiliscono “di non accogliere nessuno nell'uguaglianza di diritti” e “di non accordare la *taga* a coloro che sono al di fuori della *syngheueia*” (ll. 5-7). Chiunque trasgredisca questo divieto, verrà bandito (ἀπόλαος ἔστω, l. 8) dalla *syngheueia* e dovrà corrispondere una somma di un talento d'argento ai *syngheueis*. L'iscrizione si chiude con una lista di nomi, preceduti dall'espressione ὀνόματα τοῦν [συγγ]ενίου (ll. 10-11), che indica i nomi

¹⁰⁵ SEG 36.548, metà del III secolo a.C. Sull'iscrizione si vd. Helly 1970; Moretti 1976, 65-69; Bresson – Debord 1985; Zelnick-Abramovitz 2000, 113-118; Lasagni 2007, 400-402; Mili 2014, 64-69.

¹⁰⁶ Helly 1970, 183. Lasagni 2007, 397, preferisce parlare di parentela sociale, per sottolineare il carattere artificiale di tali raggruppamenti civici; Zelnick-Abramovitz 2000, 114 n. 40; Aston 2024, 234. Per l'idea che la *syngheueia* dei Basaidai fosse una suddivisione di una tribù, identificabile in Polichne (una comunità indipendente prima del sinecismo), vd. Zelnick-Abramovitz 2000, 117-118. Diversamente, Mili 2014, 67-68, interpreta la *syngheueia* come un'associazione di *ghene* che aveva accesso ai *taga*. Data la stretta relazione tra *ghene* e *phylai*, il gruppo più ampio menzionato nell'iscrizione, a suo avviso, potrebbe essere la tribù.

¹⁰⁷ Si segue l'interpretazione di Bresson – Debord 1985, 199 riguardo il valore del genitivo Βασαίδου come complemento di specificazione e non come partitivo; parimenti, si interpreta il verbo κοινωεύντου, alle ll. 3-4, come participio in caso genitivo plurale e non come imperativo, come invece interpretano Parker 2010 e Mili 2014, 64.

¹⁰⁸ Helly 1970, 184-185; Bresson – Debord 1985, 201; Zelnick-Abramovitz 2000, 113-114. *Contra* Moretti 1976, nel commento all'iscrizione (n. 97), che considera la *taga* la massima magistratura tessalica. Magistrati detti *archontes* sono attestati a proposito della *syngheueia* degli Horaoi di Atrax (*I.Atrax* 2), in quella che sembra essere una dedica (SEG 35.494, III secolo a.C.).

dei *syngheis*¹⁰⁹. Determinare cosa i Basaidai abbiano inteso con *isotimia* è centrale non solo per la corretta comprensione del documento, ma anche per capire la relazione che intercorre tra l'*isotimia* all'interno della *syngheis* e l'onore chiamato *isotimia* che si ritrova nei decreti che abbiamo analizzato. Apparentemente siamo di fronte a un'attestazione di *isotimia* non perfettamente sovrapponibile all'onore conferito per decreto dalla polis. Ciò che possiamo affermare con certezza è che i membri della *syngheis* dovevano riconoscersi come *isotimoi* fin dal principio e che la convenzione non interveniva ad estendere prerogative che i membri della *syngheis* precedentemente non avevano¹¹⁰.

Piuttosto, nel confermare la loro sostanziale uguaglianza di diritti, i *syngheis* si impegnavano a non concedere l'*isotimia* al di fuori della parentela sociale, cioè a non dotare elementi esterni alla *syngheis* delle loro stesse prerogative. In questo senso, mentre le attestazioni dell'*isotimia* nei decreti onorari hanno uno slancio positivo e sembrano incoraggiare la parificazione tra cittadini per nascita e cittadini per decreto mediante l'*isotimia*, spesso rafforzata dalla formula *path-/dras-*, la convenzione dei Basaidai sembra ricorrere all'*isotimia* per serrare le file.

Zelnick-Abramovitz, sottolineando che la convenzione dei Basaidai registra la presenza di due santuari, uno a Metropoli, l'altro a Polichne (Il. 20-21) e basandosi sull'accordo di arbitrato tra Polichne e la polis di Onthyron (τὰμ πόλιν τὴν Ὀθορνέων)¹¹¹, ne ricava che Polichne doveva essere stata tra le comunità che avevano dato luogo al sinecismo di Metropoli¹¹². Polichne, a seguito del sinecismo, divenne una tribù, secondo un processo analogo a quello sperimentato da Onthyron¹¹³. Dal momento che la convenzione dei Basaidai attesta l'esistenza di due sacerdoti, uno a Metropoli, l'altro a Polichne, la studiosa deduce che la *syngheis* dei Basaidai era una

¹⁰⁹ Probabilmente i 15 nomi non costituiscono l'intera *syngheis*, ma sono rappresentativi delle quattro famiglie (cfr. Helly 1970, 183; Bresson-Debord 1985, 202). Escludo che possano trattarsi di coloro eleggibili per la *taga*, come voleva Moretti 1976.

¹¹⁰ Similmente nella convenzione degli Horai (*I.Atrax* 2, seconda metà del III secolo a.C., cfr. Tziafalias 2016, 79) i membri si presentano come coloro che sono *isotimoi*, che sono di condizione libera e che prendono parte alle attività che concernono gli Horai.

¹¹¹ *Hellenika* 11 (1939) 263. Per l'identificazione della polis menzionata nell'iscrizione con Onthyron vd. Zelnick-Abramovitz 2000, 117.

¹¹² Zelnick-Abramovitz 2000, 114-118. Per il sinecismo di Metropoli vedi *supra* n. 40.

¹¹³ Cfr. *supra* p. 251 n. 40.

suddivisione della tribù di Polichne e, con buona probabilità, era stata essa stessa una tribù di Polichne quando questa era una comunità indipendente. Conseguentemente, conclude che l'*isotimia* si riferisce a certi privilegi di natura religiosa, comuni a tutti i *syngheis*, e all'ammissione di nuovi membri nella *syngheia*. La convenzione, se ne deduce, avrebbe introdotto il dovere per i Basaidai di impedire a quanti non fossero membri della *syngheia* di condividere con loro una serie di prerogative. Si postula, dunque, alla base dell'accordo, un atteggiamento escludente nei confronti dei nuovi membri.

Tale atteggiamento è stato spiegato come una reazione all'immissione di stranieri nella polis, sia mediante il sinecismo di Metropoli, sia attraverso successive concessioni di cittadinanza a stranieri¹¹⁴. Se interpretata in questi termini, la convenzione farebbe intravedere tensioni tra la polis e le sue suddivisioni in merito all'immissione di nuovi membri nel corpo civico.

Come riconciliare l'*isotimia* della convenzione dei Basaidai con le concessioni di *isotimia* che troviamo tanto a Metropoli quanto nelle *poleis* della Tessaglia orientale? A me pare che l'interpretazione dell'*isotimia* nel documento non possa prescindere dal valore che l'*isotimia* assume nei decreti onorari. Se è così, la clausola che vieta di concedere l'*isotimia* al di fuori della *syngheia* deve essere interpretata come il divieto di accogliere chi non è già in possesso dell'*isotimia*. A chi, dunque, poteva essere rivolto un tale divieto? Non certo ai cittadini *de iure* di Metropoli, che erano *isotimoi*, e che verosimilmente facevano già parte di una loro *syngheia*. Più probabilmente il divieto riguardava i nuovi cittadini, coloro cioè che, resi cittadini per decreto, potevano aspirare a farsi registrare nelle suddivisioni civiche. Se l'interpretazione dei destinatari della clausola è corretta, possiamo capire meglio il senso del divieto: da un lato si preclude ai non *isotimoi* di entrare nella *syngheia*, dall'altro si afferma l'impossibilità dei *syngheis* di rendere *isotimoi* individui estranei alla *syngheia*. In altre parole, i Basaidai non escludono di poter accogliere nuovi membri, ma limitano l'accoglienza a quanti sono già *isotimoi*. Se è così, si tratta di quei naturalizzati a cui la città ha concesso l'*isotimia* o ha riconosciuto lo status di *isotimoi*. Benché l'evidenza sia limitata, l'iscrizione di Metropoli pubblicata da Habicht (*Klio* 52 (1970), vd. *supra* 2.2) è un perfetto esempio della concessione dell'*isotimia* a stranieri. Ora, è difficile asserire che i natura-

¹¹⁴ Helly 1970, 188-189; Bresson-Debord 1985, 201 ss.; Zelnick-Abramovitz 2000, 118 n. 68.

lizzati resi *isotimoi* dalla polis Metropoli che si fossero presentati presso i Basaidai per essere ammessi alla loro *syngheneia* sarebbero stati esclusi, dal momento che non conosciamo limitazioni rispetto all'iscrizione nelle fratrie in quest'area della Tessaglia. D'altro canto, sono noti casi di fratrie/*syngheneiai* che ammettono membri esterni al gruppo parentale mediante adozione¹¹⁵. Il fatto che questa possibilità viene preclusa ai Basaidai, dal momento in cui viene stipulata la convenzione, permette di inferire che precedentemente i *syngheneis* avessero avuto la possibilità di ammettere nell'*isotimia* membri esterni al gruppo parentale, a cui la città non aveva espressamente riconosciuto questo status¹¹⁶. Una volta entrata in vigore la convenzione, i Basaidai possono ammettere solo quegli individui a cui la polis ha concesso la cittadinanza e l'*isotimia*. Se l'ipotesi coglie nel segno, si può comprendere a cosa sia dovuta la menzione degli *xenodokoi* nel documento (l. 19). Piuttosto che ipotizzare che la presenza di *xenodokoi*, magistrati incaricati di ricevere gli stranieri, sia stata motivata dal fatto che i non-membri potevano essere legittimamente percepiti come *xenoi*, è più probabile che essi siano garanti della convenzione perché poteva riguardare stranieri naturalizzati nella fase dell'ammissione nella *syngheneia*¹¹⁷.

Probabilmente, nel processo di ammissione risultava centrale il ruolo della tribù. In questo senso si spiegano, a mio avviso, i riferimenti alla persuasione che il naturalizzato deve operare nei confronti dei membri della tribù per poter essere iscritto nei loro registri come membro *isotimos*¹¹⁸.

Si può concludere che la condizione di *isotimos* determina sia l'appartenenza alle suddivisioni civiche principali, le tribù, sia ai gruppi culturali di origine gentilizia¹¹⁹. Alcuni documenti, in effetti, contengono nella formula di registrazione alla tribù un riferimento alla condizione di *isotimos* dell'onorato. Nel decreto di naturalizzazione della polis di Atrax per Anthropylos

¹¹⁵ A titolo di esempio si veda SEG 32.914 da Nacone, in cui a seguito di un episodio di conflittualità vengono create *adelphothetiai* e fratrie composte da fratelli elettivi (ἀδελφοὶ αἰρετοί).

¹¹⁶ Potrebbe trattarsi di un retaggio di prerogative che i Basaidai avevano prima del sinecismo, se ha ragione Zelnick-Abramovitz 2000, 117-118, a postulare che i Basaidai avevano lo status di tribù di Polichne.

¹¹⁷ Zelnick-Abramovitz 2000, 118.

¹¹⁸ Vd. *supra* § 2.7.

¹¹⁹ Sulle tensioni e le incoerenze tra i gruppi a carattere genetico, che in origine detenevano il potere, e il sistema delle tribù, presumibilmente introdotto in diverse città tessaliche a seguito di ampliamenti del corpo civico, avvenuti nel corso dell'età ellenistica, vd. Lasagni 2011, 30, 65 e 148.

è precisato che l'onorato “faccia parte della tribù che desidera in quanto *isotimos* secondo le leggi degli Atragiani”¹²⁰. Similmente a Mopsion, in cui in due diverse occasioni l'*isotimia* è condizione che garantisce l'iscrizione alla tribù¹²¹. Sappiamo che in alcuni contesti la naturalizzazione poteva implicare alcune minorazioni, come l'inserimento nelle fratrie. Essere riconosciuti *isotimoi* presuppone, pertanto, l'assimilazione del naturalizzato ai cittadini di pieno diritto e permette una piena integrazione nei segmenti minori della cittadinanza. Benché *politeia* e *isotimia* non siano del tutto sovrapponibili, la condizione di *isotimos* sembra precisare che il naturalizzato possiede gli stessi diritti politici e religiosi dei cittadini *de iure*. Per questo motivo, alcune iscrizioni fanno riferimento all'*isotimia* come condizione per ottenere l'iscrizione in una determinata tribù. È probabile, infatti, che l'atto della registrazione fosse il risultato della mediazione tra i membri del gruppo e il nuovo cittadino, che doveva persuadere (anche con denaro?) la tribù scelta ad accettarlo e iscriverlo nel loro registro. La condizione di *isotimos* risultava pertanto dalla concessione della cittadinanza, configurandosi come una precisazione sia della piena equiparazione del naturalizzato ai cittadini per nascita sia della mancanza di restrizioni nell'esercizio della cittadinanza. Questo permetteva ai naturalizzati di esercitare una piena partecipazione “attiva e passiva” nei sottogruppi della polis, come le fratrie e i *ghene*: permetteva cioè di avere la stessa parte dei *timia* dei cittadini¹²². Ciò spiega anche il significato della formula *path-/dras-* che accompagna talvolta la concessione dell'*isotimia*. L'espressione precisa ulteriormente il valore dell'*isotimia*, come riferita alla possibilità di esercitare le cariche pubbliche e di sottomettersi ad esse. È stato giustamente notato che la formula contiene due membri che sono in antitesi, secondo una fraseologia che si ritrova spesso nel greco¹²³. L'espressione, tuttavia, può essere intesa in termini tecnici, come riferita all'avere uguali diritti nell'ambito dell'esercizio (attivo e passivo) del potere. In questi termini, il collegamento più chiaro è con Platone e Aristotele. Nelle *Leggi* (643 d-e), l'Ateniese afferma che l'educazione deve essere considerata positiva se infonde nell'individuo il desiderio di diventare un cittadino esemplare, in grado di comanda-

¹²⁰ *I.Atrax* 6, ll. 11-15.

¹²¹ *SEG* 57.520 e 521.

¹²² *Isomoiria/Isomoiron*: *IG* IX,1² 1, 9: *πά[ντω]ν ἰσόμοιρον ὅσων καὶ οἱ [λοι]πῶι Αἰτωλοῖ;* *SEG* 41.539: *ἰσομοιρί[αν τῶν τιμίων πάντων]*.

¹²³ Per esempio, Arist. *EN* 9.7.5-6 (dove il tema è la reciprocità del beneficio), cfr. García Ramón – Helly – Tziáfalias 2007, 85-86.

re e ubbidire secondo giustizia (ἄρχειν τε καὶ ἄρχεσθαι ἐπιστάμενον μετὰ δίκης)¹²⁴. Allo stesso modo, quando Aristotele nella *Politica* individua nella libertà il principio della costituzione democratica, sostiene che una caratteristica della libertà è che lo stesso individuo a turno sia comandato e comandi¹²⁵. Di contro, il discorso di Otane nel *tripolitikos logos* erodoteo presuppone che nella monarchia persiana ci sia in realtà solo una di queste opzioni, comandare se si è re, essere comandati se si è sudditi¹²⁶. Che il principio dell'alternanza nell'esercitare il potere, impossibile anche solo da immaginare in contesti in cui vige il potere di uno solo, sia usato per indicare una prerogativa propria del cittadino anche in contesti in cui non vige una tradizione democratica, come la Tessaglia del III secolo a.C., è indizio del successo della cultura istituzionale democratica al di fuori delle democrazie propriamente dette.

Bibliografia

- Aneziri 2003 = S. Aneziri, *Die Vereine der dionysischen Techniten im Kontext der hellenistischen Gesellschaft: Untersuchungen zur Geschichte, Organisation und Wirkung der hellenistischen Technitenvereine*, Stuttgart 2003.
- Aneziri 2020 = S. Aneziri, *Artists of Dionysus. The First Professional Associations in the Ancient Greek World*, in *Skilled Labour and Professionalism in Ancient Greece and Rome*, cur. E. Stewart – E.M. Harris – D. Lewis, Cambridge 2020, 293-312.
- Antonetti 1994 = C. Antonetti, *Un decreto etolico inedito del 165/4 a.C. per un acheo di Dime*, in *ZPE* 101 (1994) 127-135.
- Arnautoglou in cds = I. Arnautoglou, *A Shred of Reconciliation in Early Classical Eleia*, in *Symposion 2024*, in cds.
- Aston 2024 = E. Aston, *Blessed Thessaly: The Identities of a Place and its People from the Archaic Period to the Hellenistic*, Liverpool 2024.
- Axenides 1949 = T. Axenides, *Η Πελασγίς Λάρισα και η αρχαία Θεσσαλία. Κοινωνική και πολιτική ιστορία Β': Οι μακεδονικοί και ρωμαϊκοί χρόνοι*, Athenai 1949.
- Baker 2001 = P. Baker, *Quelques remarques sur des institutions militaires dans les cités de Thessalie à l'époque hellénistique*, in *AncW* 32.2 (2001) 191-197.
- Bakhuizen 1994 = S.C. Bakhuizen, *Thebes and Boeotia in the fourth century B.C.*,

¹²⁴ Cfr. anche Plat. *Leg.* 942c-d.

¹²⁵ Arist. *Pol.* 1317a40-b3.

¹²⁶ Hdt. 3.83.2.

- in *Phoenix* 48.4 (1994) 307-330.
- Beck-Ganter 2015 = H. Beck – A. Ganter, *Boiotia and the Boiotian League*, in *Federalism in Greek Antiquity*, cur. H. Beck – P. Funke, Cambridge 2015, 132-157.
- Bouchon – Helly 2015 = R. Bouchon – B. Helly, *The Thessalian League*, in *Federalism in Greek Antiquity*, cur. H. Beck – P. Funke, Cambridge 2015, 231-249.
- Bouyia 2003 = P. Bouyia, *Lamian Honours for Opountian Judges in the Middle of the Third Century B.C.*, in *NAC* 32 (2003) 143-155.
- Bresson – Debord 1985 = A. Bresson – P. Debord, *Syngeneia*, in *REA* 87.1 (1985) 191-211.
- Busolt 1920 = G. Busolt, *Griechische Staatskunde*, München 1920.
- Chankowski 2007 = V. Chankowski, *Les catégories du vocabulaire de la fiscalité dans les cités grecques*, in *Vocabulaire et expression de l'économie chez les Anciens*, cur. J. Andreau – V. Chankowski, Bordeaux 2007, 299-331.
- Chandezon 2003 = C. Chandezon, *L'élevage en Grèce (fin Ve-fin Ier s. a.C.). L'apport des sources épigraphiques*, Bordeaux 2003.
- Chantraine 1933 = P. Chantraine, *La formation des noms en grec ancien*, Paris 1933.
- Crowther 1997 = C. Crowther, *Inscriptions from the Sparta and Larissa Museums*, in *ABSA* 92 (1997) 345-358.
- Crowther 2006 = C. Crowther, *Foreign Judges in Thessaly in the Hellenistic Period: A Second Century Phenomenon?*, in *Inscriptions and History of Thessaly: New Evidence. Proceedings of the International Symposium in Honor of Professor Christian Habicht*, cur. G.A. Pikoulas, Volos 2006, 31-48.
- Decourt 1990 = J.C. Decourt, *Décret de Pharsale pour une politographie*, in *ZPE* 81 (1990) 163-184.
- Decourt – Nielsen – Helly 2004 = J.C. Decourt – T.H. Nielsen – B. Helly, *Thessalia and Adjacent Regions*, in *An Inventory of Archaic and Classical Poleis: An Investigation Conducted by the Copenhagen Polis Centre for the Danish National Research Foundation*, cur. M.H. Hansen – T.H. Nielsen, Oxford – New York 2004, 676-731.
- Decourt - Tziafalias 2001 = J.-C. Decourt – A. Tziafalias, *Une liste civique à Crannon: La stèle dite des Ménandridai*, in *ZPE* 137 (2001) 139-152.
- De Martinis 2018 = L. De Martinis, *I meteci nell'esercito ateniese di IV secolo. A proposito di due proposte senofontee*, in *Hormos* 10 (2018) 36-62.
- Doulgeri-Indzesiloglou 2000 = A. Doulgeri-Indzesiloglou, *Θεσσαλικές επιγραφές σε τοπικό αλφάβητο*, PhD Diss. Thessaloniki 2000. <http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/25512#page/1/mode/2up>.
- Ducat 1994 = J. Ducat, *Les Pénestes de Thessalie*, Besançon 1994.

- Étienne – Roesch 1978 = R. Étienne - P. Roesch, *Convention militaire entre les cavaliers d'Orchomène et ceux de Chéronée*, in *BCH* 102.1 (1978) 359-374.
- Filonik 2022 = J. Filonik, *A Civic Style: The Use of μετέχειν Metaphors in Athenian Oratory*, in *Trends in Classics* 14.2 (2022) 255-270.
- Gabrielsen 2013 = V. Gabrielsen, *Finance and Taxes*, in *A Companion to Ancient Greek Government*, cur. H. Beck, Chichester 2013, 332-348.
- García Ramón – Helly – Tziáfalias 2007 = J.L. García Ramón – B. Helly – A. Tziáfalias, *Inscriptions inédites de Mopsion: décrets et dédicaces en dialecte thessalien*, in *Φωνης χαρακτηρ εθνικος. Actes du Ve Congrès international de dialectologie grecque (Athènes 28-30 septembre 2006)*, cur. M. Hatzopoulos, Athènes 2007, 63-103.
- García Ramón 2020 = J.L. García Ramón, *Change in Grammatical and Lexical Structures in Postclassical Greek: Local Dialects and Supradialectal Tendencies*, in *Postclassical Greek: Contemporary Approaches to Philology and Linguistics*, cur. D. Rafiyenko – I.A. Seržant, Berlin 2020, 303-336.
- Gauthier = 1985, Ph. Gauthier, *Les cités grecques et leurs bienfaiteurs (IV^e-I^{er} siècle avant J.-C.). Contribution à l'histoire des institutions*, Paris 1985.
- Gauthier 1991 = Ph. Gauthier, *Ἀτέλεια τοῦ σώματος*, in *Chiron* 21 (1991) 49-68.
- Graninger 2023 = C.D. Graninger, *History in/of Hellenistic Thessaly*, in *Karanos* 6 (2023) 17-39.
- Habicht 1970 = C. Habicht, *Eine Bürgerrechtsverleihung von Metropolis*, in *Klio* 52 (1970) 139-148.
- Hallof 2021 = K. Hallof, *Alte und neue Inschriften aus Olympia III. 6. Eine Bronzetafel aus Olympia mit dem Beschluss der τρισδικασστερες aus Pellene*, in *Chiron* 51 (2021) 99-122.
- Helly 1970 = B. Helly, *La convention de Basaidai*, in *BCH* 94.1 (1970) 161-189.
- Helly 1977 = B. Helly, *Politarques, poliarques et politophylakes*, in *Ancient Macedonia II. Papers Read at the Second International Symposium Held in Thessaloniki, 19-24 August 1973*, Thessaloniki 1977, 531-544.
- Helly 1987 = B. Helly, *Inscriptions de Thessalie: État du corpus*, in *Acta centri historiae terra antiqua balcanica II*, cur. A. Fol – V. Zhivkov – N. Nedjalkov, Sofia 1987, 172-197.
- Helly 1999 = B. Helly, *Modèle, de l'archéologie des cités à l'archéologie du paysage*, in *Territoires des cités grecques. Actes de la Table ronde internationale organisée par l'École française d'Athènes, 31 octobre- 3 novembre 1991*, cur. M. Brunet, *BCH Suppl.* 34 (1999) 99-124.
- Helly 2000 = B. Helly, *La description du Pénée thessalien par Strabon: éléments d'une représentation de l'espace géographique chez les Anciens*, in *L'espace et ses représentations*, cur. A. Bonnafé – J.-Cl. Decourt – B. Helly, Lyon 2000, 25-71.

- Helly 2007 = B. Helly, *La capitale de la Thessalie face aux dangers de la troisième guerre de Macédoine: l'année 171 av. J.-C. à Larisa*, in *Topoi* 15.1 (2007) 127-249.
- Helly 2009 = B. Helly, *La Thessalie au 3^e siècle av. J.-C.*, in *Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 2. Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης*, cur. A. Mazarakis Ainian, Volos 2009, 339-368.
- Helly – Tziafálias 2013 = B. Helly – A. Tziafálias, *Décrets inédits de Larisa organisant la vente de terres publiques attribuées aux cavaliers*, in *Topoi. Orient-Occident* 18.1 (2013) 135-249.
- Henry 1983 = A.S. Henry, *Honours and Privileges in Athenian Decrees. The Principal Formulae of Athenian Honorary Decrees*, Hildesheim 1983.
- Holleaux 1938 = M. Holleaux, *Études d'épigraphie et d'histoire grecques*, Paris 1938.
- Jones 1987 = N.F. Jones, *Public Organization in Ancient Greece: A Documentary Study*, Philadelphia 1987.
- Jones 1991 = N.F. Jones, *Enrollment Clauses in Greek Citizenship Decrees*, in *ZPE* 87 (1991) 79-102.
- Kalliontzis 2020 = Y. Kalliontzis, *Contribution à l'épigraphie et à l'histoire de la Béotie hellénistique: de la destruction de Thèbes à la bataille de Pydna*, Athènes 2020.
- Lasagni 2007 = C. Lasagni, *Raggruppamenti locali nelle poleis tessaliche: modelli e significati*, in *Mediterraneo Antico* 10.1/2 (2007) 385-420.
- Lasagni 2011 = C. Lasagni, *Il concetto di realtà locale nel mondo greco*, Roma 2011.
- Luraghi 2002 = N. Luraghi, *Helotic Slavery Reconsidered*, in *Sparta: Beyond the Mirage*, cur. A. Powell – S. Hodkinson, Swansea 2002, 227-248.
- Malay – Riel 2009, H. Malay – M. Riel, *Two New Hellenistic Decrees from Aigai in Aiolis*, in *Epigraphica Anatolica* 42 (2009) 39-60.
- MacDowell 2004 = D.M. MacDowell, *Epikerdes of Kyrene and the Athenian Privilege of Ateleia*, in *ZPE* 150 (2004) 127-133.
- Mari – Thornton 2016 = M. Mari – J. Thornton, *Città greche tra conservazione e modelli rivoluzionari. Megalopoli, Larisa e i re macedoni nel III secolo a.C.*, in *Studi Ellenistici* 30 (2016) 139-195.
- McDevitt 1970 = A.S. McDevitt, *Inscriptions from Thessaly*, Hildesheim - New York 1970.
- Migeotte 2014 = L. Migeotte, *Les finances des cités grecques*, Paris 2014.
- Mili 2014 = M. Mili, *Religion and Society in Ancient Thessaly*, Oxford 2014.
- Minon 2021 = S. Minon, *La langue de la sentence des trois juges de Pellana: une koina diplomatique achéenne faiblement éléïsée*, in *Chiron* 51 (2021) 123-166.

- Moretti 1976 = L. Moretti, *Iscrizioni storiche ellenistiche II*, Firenze 1976.
- Naiden 2006 = F. Naiden, *Ancient Greek Supplication*, Oxford 2006.
- Osborne 1983 = M.J. Osborne, *Naturalization in Athens*, voll. III-IV, Brussel 1983.
- Osborne 2013 = M.J. Osborne, *Aitesis, Proxenia and Politeia in Later Hellenistic Athens*, in *ZPE* 185 (2013) 127-136.
- Papadopoulou - Matthaïou 1998 = N. Papadopoulou - A. Matthaïou, *Μουσείων ψήφισμα*, in *Horos* 10-12 (1992-1998) 355-367.
- Parker 2010 = R. Parker, *The Convention of Basaidai and the Four Families*, in *ZPE* 173 (2010) 87-88.
- Parmeggiani 2004 = G. Parmeggiani, *Isotimia. Considerazioni sulla storia e sulla storiografia su Sparta in età arcaica e classica*, in *RSA* 34 (2004) 73-127.
- Robert 1973 = L. Robert, *Les juges étrangers dans la cité grecque*, in *Xenion: Festschrift für Pan. J. Zepos*, cur. E. von Caemmerer et alii, Athens 1973, 765-782.
- Savalli 1985 = I. Savalli, *I neocittadini nelle città ellenistiche: Note sulla concessione e l'acquisizione della "politeia"*, in *Historia* 34.4 (1985) 387-431.
- Schepens – Bollansée 2005 = G. Schepens – J. Bollansée, *The Shadow of Polybius: Intertextuality as a Research Tool in Greek Historiography*, Leuven 2005.
- Schuler 1960 = C. Schuler, *The Macedonian Politarchs*, in *CPh* 55.2 (1960) 90-100.
- Stählin 1924 = S. Stählin, *Das Hellenische Thessalien*, Stuttgart 1924.
- Stählin 1933 = S. Stählin, *RE s.v. Larissa* (1933), col. 862-863.
- Tracy 1994 = S.V. Tracy, *IG II² 1195 and Agathe Tyche in Attica*, in *Hesperia* 63 (1994) 241-244.
- Tziafálias 2016 = A. Tziafálias et alii, *Corpus des inscriptions d'Atrax en Pélasgiotide (Thessalie)*, Athènes - Paris 2016.
- Zelnick-Abramovitz 1998 = R. Zelnick-Abramovitz, *Supplication and Request: Application by Foreigners to the Athenian Polis*, in *Mnemosyne* 51.5 (1998) 554-573.
- Zelnick-Abramovitz 2000 = R. Zelnick-Abramovitz, *The Xenodokoi of Thessaly*, in *ZPE* (2000) 109-120.

Appendice: onori nelle iscrizioni considerate

	<i>Isotimia</i>	<i>Path-/da-</i>	<i>Politeia</i>	<i>Iscrizione tribù</i>	<i>Asphaleia</i>	<i>Asylia</i>	<i>Ateleia</i>	<i>Entesis</i>	<i>Epigamia</i>	<i>Epinomia</i>
<i>IG IX 2, 513</i>	Sì	Sì	No	Sì	No	Sì	Sì	No	No	No
<i>Klio 52 (1970)</i>	Sì	Sì	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No	Sì
<i>SEG 48,660</i>	Sì	Sì	Sì	No	No	Sì	No	No	No	Sì
<i>SEG 57.517</i>	Sì	Sì	No	Sì	No	No	No	No	No	No
<i>SEG 57.518</i>	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No	No	No	No	No
<i>SEG 57.519</i>	No	Sì	No	Sì	No	No	No	No	No	No
<i>SEG 57.520</i>	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No	No	No	No	No
<i>SEG 57.521</i>	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No	Sì	No	No	No
<i>L.Atrax 10</i>	Sì	Sì	No	No	No	No	No	No	No	No